



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 16/12/2003

N. 302

OGGETTO:

PROPOSTA AL MINISTERO DEI LL.PP. PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLO SBARCO E DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SULL'ISOLA D'ISCHIA.

L'anno duemilatre , addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE		X
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA		X
AMALFITANO MARIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta del Comandante della Polizia Municipale;

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 del Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e D.L.vo 10.09.1993 n. 360 relativo alla circolazione stradale nelle piccole isole

TENUTO conto delle decisioni dei TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il Decreto Ministeriale n.1474 del 24.03.1999.

CONSIDERATO che occorre provvedere a trasmettere il parere dell'Ente al Ministero dei Lavori Pubblici per l'emissione del Decreto relativo all'anno 2004;;

VISTA la nota trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. di prot. 4165 del 06 nov. 2003, avente ad oggetto: Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e Decreto L.vo 10 settembre 1993 n. 360 - Limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole;

VISTO che i Comuni dell'Isola d'Ischia sono stati dichiarati " di soggiorno e di cura"

VISTO che la rete stradale extraurbana è inferiore a KM. 50

VISTO che durante la stagione Turistica (che va dal 20 marzo al 30 di settembre) i pericoli del traffico automobilistico sono particolarmente intensi.

VISTO che i soggetti facente parte della popolazione stabile dell'isola è determinato in circa 60.000 (sessantamila) unità oltre a coloro che vantano un reale collegamento con il territorio isolano.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- per la stagione turistica 2004 le seguenti proposte ai fini dell'applicazione nell'isola d'Ischia dell'art. 8 del Codice della Strada, concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole.

ART. 1 DIVIETO

Dal 01 aprile al 30 di settembre 2003 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola d'Ischia (Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania ,e/o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania.

ART. 2

Inoltre nel medesimo periodo è altresì vietato l'imbarco, lo sbarco e la circolazione sull'isola d'Ischia di automezzi con portata superiore ai 260 ql .

ART. 3 DEROGHE

Nel periodo e nei Comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) Autoambulanze e veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
- b) Autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C. d. S.) con targa estera e autoveicoli e motocicli di proprietà di soggetti non residenti in Provincia appartenenti alla Regione Campania, condotti da persona non residenti nella Regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido.
- c) Veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni in uno dei comuni isolani pur non avendo la residenza anagrafica a condizione che siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Sindaco del Comune dove è ubicata l'abitazione di proprietà.
- d) Veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festivi. Tale limitazione non sussiste per quelli che trasportano generi di lavanderia, quotidiani periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli dell'Anas;
- e) Autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione

rilasciata dalla Prefettura di Napoli, che dovrà essere trasmessa ai Comuni dell'Isola d'Ischia ed alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

- f) Autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso all'Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo la necessità;
- g) Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell'Isola d'Ischia;
- h) Autobus turistici non oltre i 28 posti nonché autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree ed essere ripresi esclusivamente solo alla partenza;
- i) Autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

ART. 4

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

ART. 5

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola d'Ischia. Copia di predette autorizzazioni vanno inviate ai Comuni dell'isola d'Ischia ed alle Forze operanti sul territorio.

- Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del d. lgs. n. 267/2000;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito unanime, ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D. L. vo 18.08.2000, n. 267.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- _____
-

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
